

(N. 180-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1949

Ratifica dei seguenti accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1848:

a) Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;

b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;

c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati;

d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli accordi tra la Francia, l'Italia e il Belgio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si riferisce ad accordi conclusi a Roma tra l'Italia e la Francia il 31 marzo 1948, e precisamente ad una Convenzione che regola i rapporti dei cittadini emigranti nei due Paesi nei confronti delle singole legislazioni sociali; alla convenzione sono annessi due Protocolli aggiuntivi ed infine un Protocollo speciale relativo agli accordi tra Francia, Italia e Belgio, sempre in materia di emigrazione.

Il Senato è chiamato a convalidare e ad approvare, con questo disegno di legge, una Convenzione già sanzionata dal Governo italiano e ratificata dal Parlamento francese. Ci preme tuttavia mettere subito in evidenza che codesta Convenzione è stata preparata e stipulata dalle parti contraenti con la piena consapevolezza di tutelare nel modo migliore i diritti dei lavoratori — operai ed impiegati — emigrati nei due Paesi. Il compito del resto era facilitato anche dalle legislazioni italiana e francese assai aggiornate in materia sociale per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Nelle premesse generali della Convenzione sono stati fissati alcuni principi che sostanzialmente sanciscono parità di condizioni agli operai italiani o francesi. Qualche limitazione si riferisce soltanto alle prestazioni concernenti gli assegni familiari e i contributi in caso di malattia. Gli istituti assicurativi francesi non hanno voluto assumere l'obbligo di corrispondere ai lavoratori italiani, che tornano in Patria ammalati, i contributi di assicurazione. Così pure gli stessi istituti non hanno ritenuto di corrispondere ai familiari che risiedono in Italia alcuna prestazione in caso di malattia. Infine non sono stati assunti neppure gli assegni spettanti agli operai per i familiari residenti in Italia.

Ma queste particolari limitazioni non intralciano e non diminuiscono il valore e l'importanza della stipulata Convenzione. Tanto più che se qualche controversia dovesse sorgere in materia, è già stato preveduto che potrà essere risolta secondo le norme del Protocollo generale, annesso alla stessa Convenzione.

Ma di fronte a queste modeste limitazioni assumono una importanza veramente decisiva le disposizioni fissate nell'articolo 2 della

Convenzione in cui tutte le circostanze di malattia, di assicurazione, di infortunio, di invalidità e vecchiaia, di morte, di contributi per la maternità, sono richiamate e precisate riferendosi alle disposizioni legislative già esistenti nei due Paesi.

C'è soltanto da rilevare che nella legislazione francese esistono particolari disposizioni protettive per i minatori e per i marittimi che prestano lavoro come pescatori nei porti e comunque in attività nelle navi mercantili. In Italia non esiste, specie per i minatori, una legislazione sociale moderna e che tuteli in pieno questa classe di lavoratori, particolarmente gravati da un lavoro faticoso e pericoloso.

Invece nella Convenzione vi sono riferimenti alla legislazione italiana specificatamente per la malattia della tubercolosi e per la protezione della maternità e dell'infanzia. Ma, come ripetiamo, nel suo complesso la Convenzione è sotto ogni aspetto encomiabile.

Si potrebbe osservare che il termine della Convenzione, limitato ad un anno, è troppo breve per una materia di così estesa e profonda importanza; però la Convenzione prevede il tacito rinnovarsi di anno in anno allo scadere del termine, quindi sostanzialmente la brevità è compensata da questa previsione. Non soltanto: nel Protocollo generale è riservato l'esame di eventuali nuove clausole sulla materia che non è stata precisata e definita nella Convenzione stessa, per cui nuovi accordi potranno essere inseriti allo scadere del termine annuale, qualora siano stati tempestivamente denunciati e concordati.

Bisogna del resto tener conto che oltre alle molteplici forme di assistenza sociale precisate nell'articolo 2 non manca altra materia importante che la Convenzione doveva esaminare e sanzionare.

Era difficile, per esempio, regolarizzare il *quantum* per tempo e per importo riferentesi all'assicurazione sotto ogni aspetto, per i periodi di tempo in cui il lavoratore ha espletato la sua opera nel proprio Paese, continuandola poi nei Paesi di immigrazione, per interromperla nuovamente rientrando nel Paese di origine. Lo stesso dicasi per la pensione per la vecchiaia e per i contributi per la maternità, che può essersi iniziata nel Paese di origine e

maturata nel Paese di immigrazione. Tutte queste ipotesi sono state disciplinate nel modo più soddisfacente.

Naturalmente siccome i casi sono molteplici e dissimili anche nei singoli rami specifici delle assicurazioni o degli aiuti concessi ai lavoratori, si è dovuto ricorrere alla collaborazione amministrativa e politica delle varie autorità consolari e diplomatiche esistenti nei Paesi in cui l'emigrazione si è sviluppata. In questa collaborazione sono stati indicati e definiti i mezzi e le formule da usarsi, la procedura dei ricorsi, la lingua e via di seguito, in modo da semplificare i complessi rapporti che sorgono dal problema emigratorio.

È stata, per esempio, regolarizzata nel modo migliore la difficile questione dei pagamenti di salari, del trasferimento del risparmio dei lavoratori e delle rimesse ai Paesi di origine.

Nel caso di notevoli e gravi contestazioni è contemplata la procedura di arbitrato che i Governi dei due Paesi potranno instaurare secondo le norme consuetudinarie in questa materia e i principi fondamentali ai quali è ispirata la predetta Convenzione.

Infine si osserva una innovazione degna di nota e cioè l'aver parificato l'impiegato all'operaio, nel senso di ritenere le due categorie parificate rispetto alla legislazione sociale, concedendo così ai tecnici e agli impiegati agevolazioni e diritti che nelle precedenti Convenzioni non erano contemplati.

La Commissione non ha creduto opportuno entrare in merito all'esame delle legislazioni sociali dei singoli Paesi richiamati nella Con-

venzione, perché ciò avrebbe richiesto un lavoro veramente eccessivo e sotto certi aspetti inutile, poché essendo le differenze tra le due legislazioni in questa materia, d'altronde largamente conosciuta nel nostro Paese. Una sola raccomandazione sembra opportuno fare ai Ministeri interessati, e cioè che venga eseguito un accurato e competente controllo da parte di elementi tecnici, preparati e volenterosi, perchè le ottime disposizioni fissate dalla Convenzione vengano applicate. Sarebbero quindi opportune visite di controllo nei centri più importanti, specie minerari, dell'emigrazione italiana, per rendersi conto *de visu* che le condizioni dei nostri operai corrispondono veramente alle disposizioni e agli accordi presi nella Convenzione in oggetto.

Alla Convenzione sono acclusi tre Protocolli: i primi due specificano alcune differenze esistenti tra la legislazione francese e quella italiana, in merito alle assicurazioni sociali e prestazioni familiari e all'assegno ai vecchi lavoratori. Infine esiste un terzo Protocollo che coordina gli accordi presi in materia tra la Francia, l'Italia e il Belgio, Protocollo opportuno perchè regolarizza tutti i problemi emigratori interdipendenti tra i Paesi sopraindicati.

Per i motivi sopra esposti e per le considerazioni brevemente indicate, la Commissione propone al Senato l'approvazione del disegno di legge riferentesi alla Convenzione in oggetto e ai relativi Protocolli.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dar piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948:

a) Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;

b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;

c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati;

d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi fra la Francia, l'Italia ed il Belgio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.